



Incentivi per lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno

Credito d'imposta

Il Legislatore ha inteso finanziare gli incrementi occupazionali in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Il bonus, sotto forma di credito d'imposta, è a favore dei datori di lavoro che incrementano l'organico con assunzioni a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre

2008. Il bonus è concesso per il 2008, il 2009 e il 2010 ed è pari a 333 euro al mese per ogni assunto (416 per le donne rientranti nella definizione di "lavoratrici svantaggiate").

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007. Per gli assunti a tempo parziale il bonus spetta in proporzione rispetto alle ore previste dal CCNL.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni registrate nelle imprese collegate o soggette al controllo.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere goduto soltanto in compensazione.

Il credito d'imposta spetta se:

- Ø I lavoratori assunti non abbiano mai lavorato, o abbiano perso un lavoro, o siano in procinto di perderlo, o siano portatori di handicap o lavoratrici svantaggiate
- Ø Sia rispettato il CCNL anche in favore degli altri lavoratori che non danno diritto al credito d'imposta
- Ø Siano rispettate le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro

Ø Il lavoratore non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo tra il 1 novembre-31

dicembre 2007, per motivi diversi dal collocamento a riposo.

Il diritto al credito d'imposta viene meno se:

- Ø Su base annuale il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato, indeterminato o con tipologie formative risulta inferiore o pari a quello mediamente occupato nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2007
- Ø I posti di lavoro non sono conservati per almeno 3 anni o 2 se si tratta di piccole e medie imprese
- Ø Vengono rilevate violazioni non formali (con irrogazioni di sanzioni non inferiori a 5.000 euro alla normativa fiscale e contributiva sul lavoro dipendente)
- Ø Si riscontrano violazioni alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, commesse nel periodo 2007-2010
- Ø Nel caso di condanna per condotta antisindacale ex 28 dello Statuto dei Lavoratori